

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO PRESSO IL COMPLESSO S. ROMANO/EX CASERMA LORENZINI – RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI :“ ASILO NIDO”, “ MUSEO DEL FUMETTO”, “ CENTRO CONGRESSI”. DEL PROGETTO PIUSS “LUCCA DENTRO”

Importo complessivo:	Euro 8.915.266,41
di cui:	
A. soggetti a ribasso d'asta	Euro 8.359.642,00
B. lavori in economia non soggetti a ribasso	Euro 0,00
C. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 464.741,00
D. oneri per la progettazione	Euro 90.883,41

Lucca, li.....

Il Responsabile del Procedimento

.....

INDICE
DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE
NORME AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 1

Art. 1.1	Oggetto dell'appalto	pag. 4
Art. 1.2	Sistema di realizzazione delle opere	pag. 4
Art. 1.3	Forma e ammontare dell'appalto	pag. 4
Art. 1.4	Individuazione delle categorie omogenee di lavori	pag. 6
Art. 1.5	Descrizione dei lavori	pag. 7
Art. 1.6	Forma e principali dimensioni delle opere	pag. 7
Art. 1.7	Variazioni alle opere progettate	pag. 7
Art. 1.8	Consegna dei lavori - Redazione progettazione esecutiva - Modalità di controllo	pag. 8
Art. 1.9	Consegna, validazione e approvazione del progetto esecutivo – Penali	pag.11
Art. 1.10	Corrispettivo della progettazione	pag.12

CAPITOLO 2

Art. 2.1	Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge	pag.12
Art. 2.2	Documenti che fanno parte del contratto	pag.13
Art. 2.3	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	pag.14
Art. 2.4	Fallimento dell'Appaltatore	pag.14
Art. 2.5	Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, Direttore di cantiere	pag.14
Art. 2.6	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	pag.15
Art. 2.7	Termini per l'esecuzione	pag.15
Art. 2.7.1	Consegna e inizio dei lavori	pag.15
Art. 2.7.2	Termini per l'ultimazione dei lavori	pag.16
Art. 2.7.3	Penali in caso di ritardo	pag.17
Art. 2.7.4	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	pag.17
Art. 2.7.5	Inderogabilità dei termini di esecuzione	pag.18
Art. 2.7.6	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	pag.19
Art. 2.8	Disciplina economica	pag.20
Art. 2.8.1	Anticipazione	pag.20
Art. 2.8.2	Pagamenti in acconto	pag.20
Art. 2.8.3	Pagamenti a saldo	pag.21
Art. 2.8.4	Ritardi nel pagamento delle rate in acconto	pag. 21
Art. 2.8.5	Ritardi nel pagamento della rata a saldo	pag. 22
Art. 2.8.6	Revisione prezzi	pag. 22
Art. 2.8.7	Cessione del contratto e cessione dei crediti	pag.22
Art. 2.9	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori	pag.22
Art. 2.9.1	Contabilizzazione lavori a corpo	pag.22
Art. 2.9.2	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	pag.23
Art. 2.10	Cauzioni e garanzie	pag.23

Art. 2.10.1	Assicurazioni a carico dell'Impresa. - Polizze – Polizza assicurativa del progettista	pag.23
Art. 2.11	Disposizioni per l'esecuzione	pag.24
Art. 2.11.1	Variazioni dei lavori	pag.24
Art. 2.11.2	Varianti per errori od omissioni progettuali	pag.25
Art. 2.11.3	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	pag.25
Art. 2.12	Disposizioni in materia di sicurezza	pag.26
Art. 2.12.1	Norme di sicurezza generali	pag.26
Art. 2.12.2	Sicurezza sul luogo di lavoro	pag.30
Art. 2.12.3	Piani di sicurezza e di coordinamento	pag.26
Art. 2.12.4	Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza	pag.26
Art. 2.13	Disciplina del subappalto	pag.28
Art. 2.13.1	Subappalto, cottimi, noli	pag.28
Art. 2.13.2	Responsabilità nel subappalto	pag.28
Art. 2.13.3	Obblighi in materia di sicurezza	pag.28
Art. 2.13.4	Autorizzazione al subappalto e pagamento dei subappaltatori	pag.29
Art. 2.13.5	Subappalto delle attività di progettazione	pag.29
Art. 2.14	Controversie, mano d'opera., esecuzioni d'ufficio	pag.31
Art. 2.14.1	Contratti collettivi e disposizioni sulla mano d'opera	pag.31
Art. 2.14.2	Risoluzione del contratto – Recesso - Esecuzione d'ufficio dei lavori	pag.31
Art. 2.15	Disposizioni per l'ultimazione	pag.33
Art. 2.15.1	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	pag.33
Art. 2.15.2	Termine per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	pag.34
Art. 2.15.3	Presa in consegna dei lavori ultimati	pag.35
Art. 2.16	Norme finali	pag.35
Art. 2.16.1	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	pag.35
Art. 2.16.2	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	pag.43
Art. 2.16.3	Proprietà dei materiali di scavo e demolizione	pag.43
Art. 2.16.4	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	pag.43
Art. 2.16.5	Custodia del cantiere e cartello di cantiere	pag.44
Art. 2.16.6	Spese contrattuali, imposte, tasse	pag.44
Art. 2.16.7	Accettazione, qualità ed impiego di materiali	pag.44
Art. 2.16.8	Documentazione obbligatoria di cantiere	pag.45
Art. 2.16.9	Rinvio	pag.45

CAPITOLO 1

ART 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del seguente appalto è la progettazione esecutiva e la successiva esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la realizzazione di lavori di restauro presso il complesso di S. Romano ex caserma Lorenzoni in relazione alle operazioni : Asilo Nido, Museo del Fumetto, Centro Congressi, del progetto Pius "Lucca Dentro" secondo la modalità comunemente chiamata "Appalto Integrato".

L'esecuzione dell'appalto avverrà secondo le condizioni stabilite dal seguente Capitolato Speciale e le particolarità tecniche del progetto definitivo approvato dal Comune di Lucca con delibera G.C. n. 75 del 19.02.2010, così come modificata con delibera G.C. n. 325 del 29/06/2010 delle quali le imprese partecipanti riconoscono di avere piena ed esatta conoscenza, nonché secondo le particolarità tecniche del progetto esecutivo redatto dall'impresa appaltatrice ed approvato dalla Stazione Appaltante.

Art. 1.2 SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

La procedura di gara sarà posta in essere ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (per le parti ancora vigenti) e s.m.

Il sistema di realizzazione dell'appalto è quello derivante dall'applicazione dell'art. 19 c.1 lett. b) della L.109/94 e s.m. tuttora applicabile ai sensi dell'art. 253, c.1- quinquies del d.lgs 163/06 e s.m. in virtù anche di quanto disposto con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6919 DAGL/15.3.16/2007/5 del 24/09/07.

Le ditte concorrenti che vogliono partecipare alla gara devono possedere la qualificazione anche per la progettazione, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione del progetto esecutivo da individuare in sede di offerta. I requisiti richiesti per i progettisti sono quelli indicati nel bando.

L'impresa che risulta aggiudicataria ha l'obbligo di effettuare la progettazione esecutiva prima dell'inizio dei lavori. Si precisa che l'importo per la progettazione esecutiva, quantificato in € **90.883,41** ai sensi del D.Min. Giustizia 4/4/2001 e della Tariffa professionale di cui alla legge 143/1949 e s.m.i. per quanto non previsto nel DM 4/4/2001.

Art. 1.3 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, compensato a corpo per:

- a) redazione del progetto Esecutivo dell'appaltatore;
- b) esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera;
- c) svolgimento di tutti i servizi e le prestazioni professionali e specialistiche connessi alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti punti a) e b), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rilievi tipografici, prestazioni di servizi di carattere geologico e agronomico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ecc.;
- d) esecuzione di tutti i servizi, i lavori, svolgimento di tutte le procedure tecniche ed amministrative, realizzazione di tutti gli apprestamenti e fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale e collettiva atti a consentire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;

ammonta a € **8.915.266,41** come risulta dal prospetto di seguito riportato:

Importo a corpo, soggetto a ribasso di offerta, per la redazione del progetto Esecutivo e per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali specialistiche connesse alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori (D)	€ 90.883,41
Importo a corpo, al netto degli oneri della sicurezza, soggetto a ribasso di offerta, per l'esecuzione dei lavori (A)	8.359.642,00
Importo a corpo, non soggetto a ribasso di offerta, per gli oneri per la sicurezza, per l'esecuzione di tutti i lavori, lo svolgimento di tutte le procedure tecniche ed amministrative, la realizzazione di tutti gli apprestamenti e la fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale e collettiva atte a consentire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori (C)	€ 464.741,00

L'importo contrattuale corrisponde alla somma degli oneri di progettazione (D), dell'importo dei lavori (A), del costo per lo svolgimento di tutti i servizi e le prestazioni professionali e specialistiche connessi alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori (D) a cui deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentata dell'importo degli oneri per la sicurezza (C), fisso e invariabile, previsto in euro 464.741,00

Gli oneri di progettazione verranno corrisposti dopo l'avvenuta approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del progetto esecutivo.

Gli oneri di sicurezza verranno corrisposti in proporzione dell'avanzamento dei lavori.

Art .1.4 INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

Le categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento sono:

Categoria	Descrizione	importo euro	note
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 5.741.696,00	prevalente
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 1.328.946,00	scorporabile
OS30	Impianti elettrici	€ 1.289.000,00	scorporabile

Riguardo la qualificazione per la progettazione esecutiva, nel caso l'impresa non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la progettazione, il progettista di cui si avvarrà dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione ai sensi di legge.

I prospetti che seguono sono comprensivi dei gruppi di lavorazioni omogenee in cui le suddette categorie di lavoro risultano suddivise, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 commi 6 e 7 del D.P.R. 554/99 e s.m.:

LAVORAZIONI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA	Importo complessivo di ogni LAVORAZIONE

LAVORI A CORPO	LAVORI APPALTATI		
	Euro	% sull'importo complessivo	% incidenza manodopera
OG2			
- scavi e demolizioni	€ 335.301,95	4,01%	40%
- Conglomerati – casseforme – Acciaio c.a	€ 586.814,86	7,02%	
- consolidamenti e trattamenti protettivi	€ 545.897,91	6,53%	
- Opere in ferro	€ 497.487,55	5,95%	
- Pavimenti, serramenti, pareti, finestre	€ 3.776.193,73	45,17%	
IMPORTO TOTALE LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA	€ 5.741.696,00		
OS 28			
Impianti termici e di consolidamento	€ 1.328.946,00	15,90%	40 %
OS 30			
Impianti elettrici	€ 1.289.000,00	15,42%	40%
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 8.359.642,00	100%	%
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 464.741,00		
ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 90.883,48		

Nel compenso a corpo sono compresi tutti gli oneri riferiti all'impianto di cantiere ed alle opere provvisoriale. Il compenso per la sicurezza, non soggetto a ribasso, compensa gli specifici oneri. All'impresa appaltatrice non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi all'importo contrattuale per l'adozione delle misure di sicurezza prescritte, per le quali è stabilita la corresponsione della somma indicata precedentemente quale importo per la sicurezza non soggetto a ribasso

Il prezzo a corpo stabilito dal contratto d'Appalto si intende accettato a proprio rischio dall'impresa appaltatrice che, in base a proprie valutazioni, esami e sopralluoghi, lo ha giudicato conveniente e tale da consentire il ribasso offerto. Pertanto il prezzo, determinato dal ribasso offerto dall'impresa in fase di gara, non potrà essere modificato a causa della effettiva misura delle opere che saranno eseguite per rendere l'opera compiuta, eseguita secondo la regola d'arte e secondo le norme tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 1. 5 DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare le forniture ed eseguire tutti i lavori e tutte le finiture necessarie, al fine di consegnare all'Ente Appaltante una struttura completa, funzionante e collaudabile ai sensi della Legge, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto, dall'elenco prezzi unitari e da quanto stabilito dal presente capitolato speciale.

Sono comprese nell'appalto, e devono intendersi tutte comprese nel prezzo a corpo, tutte le opere di seguito specificate e relative alla realizzazione dell'intervento in oggetto. Devono comunque intendersi comprese nell'appalto e quindi nel prezzo a corpo, anche tutte le opere complementari a quelle di seguito specificate, o di finitura, o comunque necessarie per il corretto funzionamento dell'opera, per una esecuzione a regola d'arte e per la rispondenza a tutte le normative tecniche, igieniche e di sicurezza vigenti.

I dati quantitativi di progetto possono essere desunti dagli elaborati grafici, dalle relazioni e dal computo metrico che compongono il progetto definitivo. Tali dati hanno una valenza unicamente indicativa e non sono impegnativi per l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di aggiornare o modificare i dati riportati.

Tutte le quantità ed i dati dimensionali e di superficie espressi sugli elaborati grafici, sulle relazioni ed in particolare sul computo del progetto definitivo dell'Amministrazione devono essere oggetto di specifiche e puntuali verifiche ed essere eventualmente aggiornati in sede di redazione del progetto Esecutivo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo sollevare eccezioni, richiedere varianti al progetto Esecutivo, avanzare richieste di maggiori compensi o proroghe del tempo di redazione del progetto Esecutivo, in ragione dei dati quantitativi del progetto definitivo a base di gara.

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche si fa riferimento ai disciplinari architettonico, meccanico ed elettrico allegati al progetto che ne costituiscono parte integrante.

Art. 1.6 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia.

Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31 nonchè alla norma UNI 4546.

Art. 1.7 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo e nel corso dell'esecuzione dei lavori, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m..

Art. 1.8 CONSEGNA DEI LAVORI - REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA MODALITA' DI CONTROLLO

A seguito di apposita convocazione scritta, il Responsabile del Procedimento dispone la consegna dei lavori oggetto del contratto per quanto attiene l'inizio della redazione del progetto Esecutivo. Tale consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva in caso di urgenza, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000 e secondo le modalità previste dagli art. 129, 130 e 131 del D.P.R. 554/99.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le vigenti leggi e norme applicabili e dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalle dette norme compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, da sviluppare sulla base di quello posto a base di gara, ed in particolare dovrà essere redatto conformemente all'art.93 c.5 del D.L.gs. 163/06 e s.m. e comprendere tutti gli elaborati tecnici e descrittivi di cui all'art.35 e seguenti del D.P.R. 554/99; comunque, dovrà essere completo di tutte le indagini, verifiche e relativi elaborati.

In merito alla progettazione architettonica si precisa che, essendo l'intervento già autorizzato ai sensi dell'art. 21 comma 4 e art. 146 del DLgs 42/2004 questo non potrà essere oggetto di modifica.

Il progetto esecutivo dovrà in ogni caso essere completo di tutti gli elaborati occorrenti per l'acquisizione di eventuali autorizzazioni, approvazioni, pareri nulla osta, comunque denominati, di pertinenza della progettazione esecutiva medesima; eventuali ulteriori elaborati progettuali che si rendessero necessari in corso di esecuzione del contratto saranno redatti dall'appaltatore e sottoposti alla approvazione preventiva del responsabile unico del procedimento. L'appaltatore, oltre a tutte le attività previste dalla normativa vigente e comunque occorrenti per la perfetta redazione del progetto esecutivo, dovrà eseguire tutti gli studi, sondaggi ed indagini volti allo sviluppo, specificazione e verifica di quelli già effettuati in sede di progettazione definitiva, nonché tutti gli ulteriori studi, sondaggi ed indagini che riterrà necessario e/o opportuno acquisire al fine di definire compiutamente la natura e le modalità delle opere da eseguire.

La stima di progetto esecutivo dovrà essere effettuata con l'avvertenza che l'importo complessivo sia contenuto nell'importo netto dell'appalto.

Il progetto esecutivo dovrà contenere ogni elemento utile per la valutazione e l'approvazione sia della Stazione Appaltante che del Comune di Lucca, e dovrà essere coerente con le indicazioni fornite dal progetto definitivo (*nonché contenere tutte le integrazioni proposte dall'appaltatore e giudicate migliorative dalla Stazione Appaltante in sede di valutazione delle offerte*).

Il Progetto Esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione.

Esso dovrà comprendere tutti gli elaborati così come previsti dai precedenti commi 3, 4 e 5.

Tra gli altri:

relazione generale;

elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

computo metrico estimativo;

elenco dei nuovi prezzi unitari e eventuali analisi;

Sarà obbligo dell'Appaltatore presentare un programma di dettaglio di esecuzione dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dei lavori alle scadenze temporali contrattualmente previste.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto tenendo conto di tutti gli eventuali pareri e di tutte le eventuali prescrizioni formulate al progetto Definitivo dagli organi di controllo competenti.

La Stazione Appaltante, tramite i progettisti del progetto Definitivo, visionerà in corso di elaborazione lo stato di avanzamento del progetto Esecutivo e fornirà le proprie osservazioni e valutazioni. L'Appaltatore sarà tenuto a recepire tali osservazioni e valutazioni e ad introdurle nel progetto Esecutivo.

La progettazione esecutiva dovrà essere sottoscritta da tecnico competente iscritto al relativo albo professionale, che ne assume la responsabilità solidale con l'Appaltatore, ed anche dall'Appaltatore medesimo.

In fase di valutazione del progetto esecutivo, prima della sua approvazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di proporre modifiche ed integrazioni: l'impresa aggiudicataria dovrà modificare ed integrare il progetto esecutivo nel tempo massimo di 15 gg n.c. dalla data della ricezione della comunicazione in merito del R.U.P.

L'attività di progettazione dovrà essere svolta con modalità tali da consentire al responsabile unico del procedimento lo svolgimento della relativa attività di vigilanza, secondo quanto previsto successivamente.

In caso di carenza di elaborati esecutivi rilevabile in corso d'opera, la relativa elaborazione resta a carico dell'appaltatore che ha provveduto all'elaborazione del progetto esecutivo.;

Ai fini di quanto disposto dall'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del DPR n. 554/99:

la sede di elaborazione del progetto sarà ubicata in Lucca, con facoltà di accesso al responsabile unico del procedimento e ai componenti dell'ufficio della direzione dei lavori nel normale orario di lavoro, ai fini di un tempestivo controllo del rispetto, da parte dei progettisti delle indicazioni del progetto definitivo;

il responsabile unico del procedimento, o per sua delega, il direttore dei lavori, impartiranno – con appositi ordini di servizio che il coordinatore del gruppo di progettazione è tenuto a sottoscrivere, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax – le eventuali disposizioni che si rendessero necessarie, nella fase di elaborazione del progetto esecutivo, per assicurarne la conformità alle indicazioni del progetto definitivo e il rispetto di eventuali prescrizioni di organi esterni competenti al controllo di specifici aspetti dell'intervento;

nello svolgimento della direzione della progettazione esecutiva saranno applicate le stesse disposizioni di cui al Titolo IX del DPR n. 554/99, capo I e alle sezioni prima e terza del capo II.

Ai fini di quanto disposto dall'articolo 140 del DPR n. 554/99:

- 1) è in facoltà del responsabile del procedimento, ove ne ravvisi la necessità, disporre l'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo; in particolare le indagini potranno riguardare l'esecuzione di eventuali saggi di natura geotecnica per l'accertamento della congruità delle fondazioni previste;
- 2) il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, mentre per quanto riguarda le dimensioni di strutture ed impianti, sono ammesse variazioni in aumento, sempre che siano giustificate dal calcolo dei progetti esecutivi, comunque senza alcuna variazione del corrispettivo contrattuale;
- 3) Il responsabile unico del procedimento procederà, durante lo svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva, alle verifiche e/o controlli ritenuti opportuni in ordine al pieno rispetto da parte del dell'appaltatore di tutte le prescrizioni contenute nel contratto e nei documenti costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso, nonché in ordine alla capacità tecnica, all'idoneità dei mezzi, delle strumentazioni e delle attrezzature impiegati nonché alla progressione nella redazione degli elaborati progettuali e al rispetto della tempistica prevista; a tal fine l'appaltatore (rappresentante legale o procuratore munito di specifica delega notarile), durante lo svolgimento della attività di progettazione, dovrà partecipare con rappresentanti qualificati alle riunioni che si terranno presso la sede di Lucca, ad intervalli non superiori a quindici giorni naturali e consecutivi, nelle date che verranno stabilite dal responsabile unico del procedimento e comunicate all'appaltatore con anticipo di almeno 5 giorni naturali e consecutivi.
- 4) il responsabile unico del procedimento potrà richiedere all'appaltatore la consegna dei risultati delle indagini e studi eseguiti dal medesimo e di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del progetto esecutivo e potrà altresì richiedere in qualsiasi momento all'appaltatore ogni informazione, anche in forma parziale, che ritenga rilevante per il corretto svolgimento dell'attività di progettazione.
- 5) l'esito favorevole delle verifiche non esonera l'appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non conformità delle modalità di redazione degli elaborati progettuali alle prescrizioni contrattuali, l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento delle prescrizioni ordinate dal Responsabile del procedimento, fermo restando il diritto del committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

La redazione del progetto esecutivo comporta per l'Appaltatore l'assunzione di responsabilità per ritardi sull'esecuzione ed oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze progettuali, così come stabilito all'art.132 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

Tutti i documenti, i progetti e gli elaborati posti a base di appalto, nonché tutta la ulteriore documentazione che verrà posta a disposizione dell'appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, rimangono di esclusiva proprietà dell'amministrazione appaltante. Altresì, tutti i progetti, gli elaborati, i documenti che verranno prodotti dall'appaltatore nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, al momento della consegna all'amministrazione appaltante passeranno in piena proprietà di quest'ultima, la quale sarà, pertanto, esclusiva titolare di ogni e qualsivoglia diritto di utilizzazione, sfruttamento, distruzione del materiale in parola. L'appaltatore, pertanto, rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa, diritto e/o aspettativa in ordine alla proprietà dei suddetti elaborati, nonché in ordine a tutti i diritti e le pretese a qualsivoglia titolo connessi.

L'Appaltatore prende atto ed accetta fin d'ora, senza poter richiedere compensi aggiuntivi o indennità di sorta, che la stazione Appaltante potrà richiedere tutte quelle varianti ed aggiunte al progetto che a suo insindacabile giudizio ritenesse opportune o necessarie per assicurare la migliore esecuzione degli interventi anche in deroga ai succitati termini di approvazione di cui al punto precedente.

Secondo quanto disciplinato dall'art. 140 comma 4 del DPR 554/99, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 132 lett. a), b), c) e d) del D. legs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int. ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi ricavati ai sensi dell'art. 136 del DPR 554/99.

Art. 1.9 CONSEGNA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO – PENALI

L'Appaltatore deve consegnare il progetto Esecutivo entro e non oltre 90 giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di consegna dei lavori di cui al precedente art. 1.8.

Il progetto esecutivo di tutti gli interventi oggetto del presente appalto dovrà essere consegnato in n° di 5 copie oltre ad una copia su supporto informatico utilizzando i seguenti software: word, autocad, excell, e una copia in formato pdf

Gli elaborati su supporto cartaceo dovranno essere corredati da copertine, rilegature e contenitori secondo i modelli che il Responsabile del procedimento indicherà in fase di esecuzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento comunicherà tempestivamente, attraverso ulteriori prescrizioni tecniche, tutte le altre caratteristiche relative all'editing quali a titolo esemplificativo: integrazioni o variazioni nei software sopra indicati; caratteri di stampa, impostazione delle pagine, intestazioni, piè pagina e numerazione delle pagine; colori, materiali ed impostazione grafica delle copertine e dei contenitori; numerazione degli elaborati; e quant'altro necessario per eseguire il lavoro.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto per cause imputabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da trattarsi direttamente dal compenso spettante, salvo risarcimento per maggior danno.

Qualora il ritardo si protragga tanto da determinare un importo della penale superiore al 10% del corrispettivo professionale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di mancata risoluzione del contratto, ai giorni di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno detratti gli eventuali giorni impiegati in meno rispetto ai termini di ultimazione dei lavori.

Entro 45 giorni dalla data di avvenuta consegna, il Responsabile del Procedimento procede alla validazione del progetto Esecutivo in contraddittorio con i progettisti e sulla base delle schede tipo approvate dall'Ente, salve la necessità di dover apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero richieste, in relazione alla relativa verifica, da parte di competenti organi esterni – quali Soprintendenze, Vigili del Fuoco, ASL, ISPESL – per la cui esecuzione il responsabile unico del procedimento provvederà ad assegnare termini perentori; l'approvazione del progetto esecutivo da

parte del responsabile unico del procedimento non libera l'appaltatore dalle responsabilità del medesimo per vizi e difetti dell'opera dipendenti da errori progettuali e/o carenza di progettazione. Il tempo impiegato dal responsabile unico del procedimento per l'approvazione del progetto esecutivo, nonché gli eventuali ulteriori tempi necessari al committente per ottenere autorizzazioni, pareri e permessi resisi necessari anche a seguito di varianti progettuali, non sono computati nel complessivo termine di 300 giorni previsto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. Durante l'elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, l'Amministrazione potrà richiedere varianti o modifiche al progetto che l'Appaltatore si obbliga ad apportare nel nuovo termine che le verrà all'uopo assegnato dalla stazione appaltante senza richiedere alcun compenso o rimborso.

Eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche da parte del Responsabile del Procedimento in sede di validazione saranno formalizzate per mezzo di comunicazione scritta e costituiranno sospensione del termine dei 20 giorni di cui sopra: nella comunicazione saranno indicati i nuovi termini per la consegna delle integrazioni e/o modifiche non superiori a 30 giorni. In particolare in sede di validazione integrazioni e/o modifiche potranno essere richieste anche dal Coordinatore per la Sicurezza in merito al P.S.C. redatto dall'Appaltatore e facente parte del progetto Esecutivo. Qualora i tempi e le modalità così stabilite per lo svolgimento del procedimento di validazione non siano rispettate, il Responsabile del Procedimento potrà dare all'Appaltatore un ulteriore termine perentorio per la consegna del progetto Esecutivo integrato e modificato, non superiore a 30 giorni, scaduto il quale la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta validazione, procede all'approvazione del progetto Esecutivo.

Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto dal committente meritevole di approvazione, il contratto potrà essere risolto; in ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, l'amministrazione appaltante avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 140, comma 7 del DPR n. 554/99; in tale ultimo caso all'appaltatore, verrà riconosciuto il rimborso delle spese contrattuali di cui all'articolo 112 del DPR n. 554/99 e delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle percentuali fissate all'articolo 9 del DM n. 145/2000; all'appaltatore spetterà, altresì, il rimborso delle spese sostenute per la redazione del progetto esecutivo. Con il pagamento del suindicato rimborso il committente acquisirà la proprietà del progetto esecutivo mentre nessun altro compenso, risarcimento o indennizzo potrà essere richiesto dall'appaltatore a qualsiasi titolo.

Art. 1.10 CORRISPETTIVO DELLA PROGETTAZIONE

Il corrispettivo per l'attività di progettazione, comprensivo dell'onorario professionale, le spese e gli oneri previdenziali, è pari a € 81.494,93 esclusi Iva, oneri fiscali e previdenziali.

Esso è determinato applicando all'importo a base di gara previsto per oneri di progettazione il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

Il relativo corrispettivo, in particolare remunererà tutti gli oneri diretti ed indiretti di progettazione, compresi i rilievi e le verifiche, derivanti dalla redazione della progettazione esecutiva, nonché per assolvere ad ogni altro obbligo e prestazione accessoria previsto a suo carico o comunque derivante dal contratto e ogni e qualunque relativa spesa.

Inoltre il progetto esecutivo recepisce, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, tutte le variazioni migliorative proposte dall'Impresa e approvate dalla S.A. o proposte dalla stessa Amministrazione.

Le eventuali consulenze e prestazioni di servizi di cui l'Appaltatore potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo, sono da considerarsi comprese nella somma sopra indicata.

A seguito di presentazione di idonea parcella, il compenso per l'attività di progettazione sarà corrisposto come segue:

-70% entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto Esecutivo completo da parte del Responsabile del procedimento;

- 30% entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento del primo stato di avanzamento lavori successivo alla data di approvazione del progetto Esecutivo completo da parte del Responsabile del Procedimento.

Il pagamento del corrispettivo per la progettazione resta subordinato alla presentazione da parte dei progettisti della polizza di responsabilità civile professionale di cui al 2.10.1.

CAPITOLO 2

Art. 2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs. 277/91 e s.m.. ed alla legge 447/95 e s.m. (Legge quadro sull'inquinamento acustico ed i relativi decreti attuativi).

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo a base d'asta aumentato degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 2, del D.lgs 163/06 s.m. ed è corrisposto a compenso di tutti gli oneri imposti all'Impresa dal Capitolato Generale, dalle norme e regolamenti vigenti, dal presente Capitolato Speciale e dalle prescrizioni indicate nell'Elenco delle voci di progetto per ogni categoria di lavori; comprende anche gli oneri indiretti cui l'Impresa potrà essere soggetta per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri come, per esempio, la costruzione di eventuali piste e strade, aree e mezzi di accesso e servizio alle zone delle operazioni, anche se non espressamente menzionati.

L'assunzione dell'appalto da parte dell'Impresa comporta per la stessa:

-a) La perfetta conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e sottosuolo; possibilità di reperimento e utilizzazione di materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti scarichi a rifiuto, presenza o meno di acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da allontanare, ed in genere tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera;

- b) L'aver esaminato il dimensionamento delle strutture, delle opere in generale e degli impianti e di averli ritenuti adeguati e tali da non richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi;

-c) L'accettazione dell'onere dell'eventuale nuova redazione dei calcoli esecutivi delle strutture.

Pertanto gli importi di cui al precedente quadro economico sono da ritenersi puramente indicativi . La prestazione viene effettuata nell'esercizio di impresa, e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione Comunale, nella misura vigente al momento del pagamento. Gli importi indicati nel Capitolato e negli atti di gara sono da considerare IVA esclusa.

Tutti gli oneri e obblighi dell'impresa indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto s'intendono compresi nelle voci dell'Elenco Prezzi e compensati con i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso d'asta offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.

ART 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La Direzione si riserva di consegnare all'Appaltatore ulteriori disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

ART. 2.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 2.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.140 del D.Lgs.163/06 e s.m. Qualora l'esecutore dei lavori sia una ATI, in caso di fallimento dell'impresa mandataria e della mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.

ART. 2.5 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente

- effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
 3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 2.6 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

ART. 2.7 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 2.7.1 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'art. 109 c. 4 secondo periodo e dell'articolo 129, commi 1 e

4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell'art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00.

6. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 10 giorni, all'impianto del cantiere tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al Testo Unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 e s.m., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Trascorso il termine di 15 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo verbale di consegna parziale) senza che l'appaltatore abbia iniziato i lavori, sarà applicata all'Impresa una penale pari **all'1 per mille dell'importo contrattuale** per ogni giorno di ritardo, penale che sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilità e sarà computata a debito dell'Impresa nel primo stato di avanzamento.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo verbale di consegna parziale), il S.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed inoltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere il recesso dal contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici

previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

L'appaltatore deve inoltre trasmettere un originale del Durc prima di detta stipula del contratto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Art. 2.7.2 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 900 (novecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L'appaltatore dovrà redigere e consegnare al committente il progetto **as built** in modo da rendere disponibili tutte le informazioni ai fini della manutenzione di opere ed impianti da parte del committente.

la loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 2.7.3 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 2.7.1 comma 6.
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 2.7.4 comma 5.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 2.7.6 in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 2.7.4 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima della stipula del contratto l'appaltatore predispone e consegna alla stazione appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

2. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 133 del D.P.R 554/99.

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 91 c.1 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 2.7.5 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 26 del D.M. 145/2000, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 24 del D.M. 145/2000, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 22, commi 4 e 5 del D.M. 145/2000.

Art. 2.7.6 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 163/06 e s.m.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 2.7.3 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla S.A. in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al comportamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la S.A. può trattenere le somme maturate a credito dall'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata.

Art. 2.8 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 2.8.1 ANTICIPAZIONE

Non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 2.8.2 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) oltre Iva.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura.

4. Il Comune di Lucca provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

7. L'emissione di ogni Sal è subordinata anche alla verifica del rispetto (anche da parte di subappaltatori) delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del direttore dei lavori (o del coordinatore della sicurezza, se nominato).

Qualora la dichiarazione del direttore dei lavori (o del coordinatore per la sicurezza) evidenziasse irregolarità rispetto alle previsioni dei piani di sicurezza, la S.A. potrà disporre la risoluzione per inadempimento. Laddove le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato luogo a provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. il contratto è risolto di diritto.

8. I pagamenti in acconto saranno effettuati nei modi e tempi stabiliti dall'art. 29 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000. Inoltre ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R.T. n. 38/2007, l'emissione del certificato di pagamento del S.A.L. ed il relativo pagamento sono subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, nonché in virtù di quanto stabilito dall'art. 118 c.6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., delle ditte subappaltatrici che hanno svolto lavori relativi al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante alla Cassa edile competente per territorio.

9. Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o più delle ditte subappaltatrici, a seguito della verifica di cui all'art. 17, comma 2, della L.R.T. n. 38/07, il pagamento del corrispettivo dovuto sarà sospeso -in conformità a quanto stabilito dall'art. 35, c. 32 e 33, della L. n° 248 del 04/08/06 e dell'art. 17, comma 2, della L.R.T. n. 38/07- il pagamento del corrispettivo dovuto, fino alla regolarizzazione delle posizioni della ditta appaltatrice e delle eventuali subappaltatrici, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi contributivi e/o assicurativi disattesi.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante attiverà le procedure stabilite all'art.13 del D.M.19/04/2000 n°145, e nei casi previsti dal predetto art.13 provvederà direttamente al pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere in base al S.A.L.. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria.

Art. 2.8.3 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 2.8.2, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.141 del D.lgs 163/06 s.m. e ai sensi dell'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/1999, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Qualora il DURC non risulti regolare o nel caso la documentazione riguardante i subappalti non sia completa o regolare, la Stazione appaltante non procederà al pagamento del certificato fin tanto che persistono le condizioni di irregolarità; per questo l'Impresa non potrà richiedere indennità di sorta in quanto l'inadempienza è esclusivamente imputabile alla stessa.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 2.8.4 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 comma 1 del D.Lgs.163/06 e s.m..

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che il Comune di Lucca abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore

gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 c.1 del D.lgs 163/06 e s.m..

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Comune di Lucca non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 2.8.5 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 2.8.3, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, decorrono gli interessi legali sulle somme dovute.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che il Comune di Lucca abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 2.8.6 REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 133, c.2 del D.lgs 163/06 e s.m. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 2.8.7 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs.163/06 e s.m. e art. 26 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. La cessione è condizionata da quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int.

Art. 2.9 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 2.9.1 CONTABILIZZAZIONE LAVORI A CORPO

1. La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo 2.8.2 del capitolato speciale d'appalto.

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che

possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate delle tabelle inserite nell'art. 1.4 per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Le percentuali sono deducibili rapportando l'importo previsto per la singola categoria con l'importo totale previsto per la parte dei lavori a corpo.

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

6. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, e intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 2.9.2 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 2.10 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 2.10.1 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA – POLIZZE - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

1. Costituisce onere dell'**appaltatore**, compreso quindi nel corrispettivo dell'appalto, la stipula delle polizze riguardanti le assicurazioni, espressamente previste dall'articolo 129 del codice e dagli articoli 103 e 104 del DPR n. 554/99. Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del **committente** e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'intervenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, devono risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo sopra indicato e devono essere trasmesse al **committente** almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. Il relativo impegno deve essere trasmesso alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.

2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza in esame deve essere stipulata specificatamente per il cantiere in oggetto.

Tale polizza deve prevedere le seguenti somme assicurate:

1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a **Euro 8.915.000 (Euro ottomilioninovecentoquindicimila/00)** per ciascun rischio;

2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è pari ad **Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)**

All'interno della polizza deve essere contenuto quanto di seguito riportato:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

c) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

d) prevedere la copertura dei danni biologici;

e) prevedere specificamente l'indicazione che tra i terzi, persone, si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 37, comma 13, del D.Lgs.163/06 e s.m., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Il Progettista individuato secondo le modalità indicate dal presente capitolato, dovrà presentare apposita polizza assicurativa ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 554/99.

Art. 2.11 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.2.11.1 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice

possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, art. 134 e 135 del regolamento generale e dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.e dagli art. 10 e 11 del Cap. gen. n. 145/00

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Art. 2.11.2 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario, ai sensi dell'art.132 c.4 del D.Lgs.163/06 e s.m..

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario salvo il risarcimento dei danni subiti ai sensi del comma 3.

3. Nei casi di cui al presente articolo l'appaltatore è responsabile dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 2.11.3 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di contratto.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al contratto non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del DPR n.554/1999 e s.m.

Art. 2.12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 2.12.1 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 90 del DLgs. n. 81/08 e s.m. è obbligato a fornire alla S.A.:
 - a) la documentazione attestante l'idoneità tecnico – professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del predetto decreto;
 - b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
 - c) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle legge e dai contratti in vigore;
 - d) una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dall'art. 90 del DLgs. n. 81/08 e s.m.

Art. 2.12.2 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. e quelle previste all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 2.12.3 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'ambito dell'attività di progettazione, alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento ed alla predisposizione di un fascicolo contenente tutte le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il Piano di sicurezza e coordinamento, redatto in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/08 dovrà contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi non soggetti a ribasso.

Il Piano dovrà, altresì, contenere le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi e sarà redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il Piano dovrà essere inviato all'amministrazione appaltante nel termine di dieci giorni antecedenti l'inizio dei lavori e diventerà parte integrante del contratto.

L'appaltatore è obbligato:

- a) a portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti il predetto Piano di sicurezza ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le prescrizioni del Piano;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

2. Ai sensi dell'art. 101 c.2 del D.lgs 81/2008 e ss.mm. e ii prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle eventuali imprese esecutrici subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi.

L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al Capo III "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro" del D.Lgs 81/08 e s.m..

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla dotazione del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento.

3. L'Appaltatore dovrà rispettare, nella conduzione dei lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m., ed in particolare di cui al:

- Titolo I Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.;
- Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili;
- Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi;
- Titolo VIII – Agenti fisici.

4. L'Appaltatore redige ed attua il piano di sicurezza e di coordinamento e il relativo piano operativo di sicurezza.

L'Appaltatore, in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L'Appaltatore deve verificare l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.

Art. 2.12.4 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m. con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi

applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Le gravi o ripetute violazioni o del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.13 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 2.13.1 SUBAPPALTO, COTTIMI, NOLI

1. L'appaltatore potrà procedere al subappalto, secondo quanto stabilito all'art. 118 del D.Lgs. n°163/2006 s.m. , dall'art. 20 della LRT n. 38/07 e s.m. e all'art. 141 del D.P.R. 554/99.

2. **L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:**

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 13 del D.M. 145/2000.

Art. 2.13.2 RESPONSABILITÀ NEL SUBAPPALTO

1.L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2.Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/08 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3.Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 2.13.3 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. La S.A., prima dell'autorizzazione al subappalto, provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della LRT n. 38/07. In particolare, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), verrà verificato il rispetto degli adempimenti previsti all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

2. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. Nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'intero importo degli oneri di sicurezza, si procederà alla risoluzione del contratto.

3. Il subappaltatore dovrà redigere il piano operativo di sicurezza relativamente alle prestazioni subappaltate ed informare/formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi connessi con l'esecuzione dei lavori in subappalto, rilevabili dal P.O.S.

4. Per ciascun pagamento all'appaltatore, la S.A. provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del coordinatore della sicurezza).

5. In caso di violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza da parte degli eventuali subappaltatori verranno applicate all'appaltatore i provvedimenti risolutivi del contratto. Laddove le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato luogo a provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del DLgs. n.81/08 e s.m. il contratto è risolto di diritto.

Art. 2.13.4 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del S.A. del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

§ schema di contratto di subappalto, con allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle lavorazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art.118 c.4 del D.Lgs n°163/2006 e s.m. e art. 20, c. 3, della L.R.T. n 38/07);

§ certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di dichiarazione di insussistenza di fallimento e antimafia;

§ dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m. il cui possesso, verificato dalla stazione appaltante, costituisce condizione per l'autorizzazione al subappalto;

§ dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 17, 18 e 28 del D.P.R. n°34/2000 e, per i subappalti di importo inferiore a € 150.000, di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000;

§ dichiarazione dell'impresa subappaltatrice dell'organico medio annuo, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 comma 9 lettera b D.L.vo 81/2008 e s.m.).

2. Tutta la documentazione sopra descritta deve essere trasmessa all'autorizzazione e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, qualora il subappalto sia autorizzato, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione, da parte del committente, del successivo pagamento a favore dell'aggiudicataria.

3. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 2.13.5 Subappalto delle attività di progettazione

È fatto divieto, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e il risarcimento di ogni danno e spesa dell'amministrazione appaltante, di subappaltare, anche in parte, l'attività di progettazione esecutiva, in mancanza di specifica autorizzazione scritta da parte del Responsabile del procedimento.

L'autorizzazione del Responsabile del procedimento non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'appaltatore per le obbligazioni assunte con il contratto, restando l'appaltatore unico e solo responsabile nei confronti dell'amministrazione appaltante la quale è estranea a

qualsiasi pretesa del subappaltatore. L'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare integralmente e tenere indenne l'amministrazione appaltante da ogni pretesa o azione eventualmente avanzata dal subappaltatore.

Alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal presente articolo, l'appaltatore potrà commissionare consulenze specifiche a soggetti qualificati.

ART: 2.14 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 2.14.1 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. Ai sensi dell'art.7 del Cap. Gen. n. 145/00 l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 2.14.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135, 136 e 138 del D. Legs. n. 163/06 e s.m.e dall'articolo n. 117 del D.P.R. n. 554/99 nonché nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza di cui all'art. 131, del D. Legs. n. 163/06 e s.m..

2. La Stazione appaltante avrà, quindi, facoltà di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulta accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.;
- nel caso di provvedimenti interdittivi ex art. 14 c.1 del D.Lgs. n.81/08 e s.m. emessi nei confronti dell'appaltatore (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del subappaltatore.

3. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m., nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera.

4. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. È, altresì, posto a carico di quest'ultimo, ai sensi della normativa vigente (art. 138, comma 3, del Codice n. 163/06 e s.m.), l'eventuale onere sostenuto per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 116, del Codice n. 163/06 e s.m. e il risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante e dalla Committente.

5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 4 e 5 del D.Lgs.163/06 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto nei limiti e alle condizioni di cui al precedente art. 2.11.2.

6. Ai sensi dell'art. 134 del Codice n. 163/06 e s.m., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

7. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

9. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per lavori eseguiti, contabilizzati o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità assicurative e/o contributive da parte della ditta appaltatrice riscontrate tramite D.U.R.C.;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 13 del D.M. 145/2000;
- 3) il verificarsi, nonostante i solleciti e la costituzione in mora dell'appaltatore da parte della Stazione appaltante nonché il blocco dei successivi pagamenti, della mancata trasmissione alla Stazione appaltante medesima delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 118 c.3 del D.L.vo 163/2006 e s.m..

10. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 2.15 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 2.15.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – GRATUITA MANUTENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 172, Reg. n. 554/99, l'ultimazione dei lavori deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla *finalità dell'opera*, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all'art. 2.7.3 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all'art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all'art. 2.15.2 del presente capitolato.

Art. 2.15.2 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Le Stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Ai sensi dell'art. 141 c.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m., il collaudo stesso deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 21.12.1999, n° 554 e s.m. e del D.Lgs. 163/06 e s.m..

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire mezzi, attrezzature e mano d'opera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dal titolo XII del DPR 554/99, assume il carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso, ai sensi dell'art. 141 c.3 del d.Lgs. 163/06 e s.m. e dell'art. 199 c.3 del DPR 554/99.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all'art. 197 comma 2 del DPR 554/99, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 197 del DPR 554/99 l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

Al termine delle operazioni di collaudo dovrà essere steso il Verbale di Collaudo sottoscritto dalle parti. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione del Certificato di Collaudo ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente.

La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte del S.A. del D.U.R.C., presso la Cassa Edile competente per territorio, e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 2.8.3, nonché previa presentazione di polizza fidejussoria dell'importo pari alla rata di saldo.

Contemporaneamente all'approvazione del Certificato di Collaudo a norma dell'art. 205 del D.P.R. 554/99, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, a norma dell'art. 7 2° comma del Capitolato generale di cui al D.M. 145/2000, e sarà insieme pagato all'Impresa l'eventuale credito residuo dell'Impresa per i lavori eseguiti.

Con l'approvazione del Certificato di Collaudo sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente, salvo quanto disposto dall'art. 7 comma 4 del D.M. 145/2000.

Anche dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo/C.R.E. e la presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo (definitivo), ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c., secondo le modalità indicate all'art. 200 del D.P.R. n. 554/99.

Art. 2.15.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 2.16 NORME FINALI

Art. 2.16.1 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) La stesura di elaborati finali con le opere effettivamente realizzate, in considerazione anche di eventuali varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera, il posizionamento dei servizi a rete realizzati, di quelli spostati e di quelli eventualmente intercettati in fase di esecuzione ma non spostati.
- f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- l) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

s) l' idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2.L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3. Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato generale ed alle Norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, segnalazioni, vie di transito, ecc.

4. Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/2007 e s.m., è altresì fatto obbligo all'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'appaltatore, per l'intera durata dei lavori, dovrà assicurare il normale funzionamento dell'attività dell'Ente che occupa i locali e/o l'immobile ove si svolge il cantiere.

A) CANTIERE

A.1. Occupazioni - Indennità - Opere provvisionali

L'occupazione - compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere - delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di rifiuto o comunque indicati come inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito - con l'osservanza delle Norme vigenti al riguardo -, per le vie di passaggio e per quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori.

Ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennità, la richiesta e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali per le vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione.

La costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro.

Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, vengano arrecati a proprietà pubbliche o private, a cose o a persone, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione e del Direttore dei lavori.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la costruzione di opere provvisionali - da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori interessati - per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque.

L'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie - compreso ogni onere di montaggio, manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori - comprese quelle per una adeguata illuminazione del cantiere che dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.

A.2. Impianto cantiere

La formazione del Cantiere, esteso a seconda dell'entità dell'opera e del suo sviluppo planimetrico e adeguatamente sistemato ed attrezzato con l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti (per recinzioni, protezione e mantenimento della continuità delle esistenti vie di comunicazione, vie d'acqua, condotte, ecc.), con l'installazione degli impianti, macchinari ed attrezzature necessari per assicurare la regolare esecuzione dell'appalto con normale ed ininterrotto svolgimento e con gli allacciamenti provvisori di acqua, elettricità, gas, telefono, fogna, le cui spese di uso e consumo sono a carico dell'Impresa.

A.3. Accesso al cantiere per Amministrazione, Direttore lavori e persone autorizzate

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque impresa alla quale l'Amministrazione abbia affidato lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione.

Tali persone saranno autorizzate dall'Impresa a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere provvisionali dell'Impresa, senza alcun diritto di questa a compenso.

Il libero accesso c.s. ai funzionari dell'Amministrazione ed alle persone da essa o dal Direttore dei lavori incaricate per verifiche e controlli inerenti all'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetto, e la disponibilità per essi degli automezzi richiesti per i sopralluoghi.

A.4. Locali ed automezzo per il Direttore dei lavori

La disponibilità per il Direttore dei lavori di locali adeguatamente arredati ed attrezzati che con acqua, elettricità, riscaldamento e telefono, ad uso ufficio, in costruzione esistente oppure provvisoria da installare, per i quali sono a carico dell'impresa i costi dell'allacciamento e dell'uso e consumo dei servizi sopra indicati.

A.5. Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali.

La guardia e la sorveglianza diurne e notturne che dovranno essere affidate a persone provviste della qualifica di guardia giurata, secondo le Norme vigenti.

La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite, sino al collaudo, come disposto nel precedentemente del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature o a piè d'opera ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti dall'Amministrazione.

I danni che a detti materiali e manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Impresa o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa o da questa risarciti.

A.6. Cartelli all'esterno del cantiere

L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spesa e di esporre all'esterno del cantiere come dispone la circolare min. ll.pp., 01/06/1990, n°1729/ul, due cartelli di dimensioni non inferiori a ml. 1.00 (larghezza) per ml. 2.00 (altezza) in cui devono essere indicati l'amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente ai lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, i dati della notifica all'A.s.l. ai sensi dell'art.99 del D.Lgs 81/2008 e s.m. ed

anche, ai sensi dell'art. 118 del D.L.vo 163/2006 e s.m., i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 2, n. 3 dello stesso art. 118.

A.7. Segnalazioni diurne e notturne

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti dell'opera contigui a luoghi transitati da terzi o intersecati da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore dei lavori.

A.8. Esistenti vie di transito

Il mantenimento dell'apertura al transito delle strade, delle vie e dei passaggi pubblici o privati interessati dall'esecuzione dei lavori e la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e di ogni opera provvisoria comunque occorrente per mantenere o consentire il transito sulle vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori e la continuità degli scoli delle acque.

A.9. Allontanamento delle acque

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive affluenti nei cavi e la loro preventiva deviazione, con opere anche provvisorie, dal tracciato delle condotte, dalle relative opere d'arte e serbatoi e da altra qualsiasi costruzione prevista per l'opera, nonché dalle eventuali cave di prestito.

A.10. Sgombero e pulizia del cantiere

Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smonto di tutte le opere provvisorie e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'Impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo.

Sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti pure prima della conclusione delle operazioni di collaudo.

B) GESTIONE RIFIUTI, SOSTANZE PERICOLOSE, RUMORE

B.1. Gestione rifiuti

L'Appaltatore, per mezzo del personale operativo presente in cantiere, deve provvedere a raccogliere i rifiuti e/o i materiali di risulta prodotti, e conferirli in aree appositamente individuate dalla ditta stessa nell'area di cantiere. Deve anche provvedere al conferimento e/o smaltimento di ciascuna tipologia di materiale ai sensi della normativa ambientale vigente, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati.

Durante le operazioni di raccolta si deve fare attenzione a non mischiare rifiuti non omogenei ed a non provocare sversamenti o altri danni ambientali durante la manipolazione dei rifiuti e dei materiali di risulta.

Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di accidentali eventi con ripercussioni ambientali.

B.2. Gestione sostanze pericolose

Durante l'utilizzo e lo stoccaggio dei prodotti dovranno essere rispettate sempre le misure di sicurezza indicate dal produttore e della scheda di sicurezza.

Durante l'utilizzo dei prodotti il personale operativo in cantiere dovrà indossare sempre i D.P.I. necessari forniti dal datore di lavoro.

In caso di accidentale sversamento in ambiente dei prodotti utilizzati, cercare di limitare il danno intervenendo immediatamente in base alle istruzioni e alle schede di sicurezza dei materiali.

Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di eventi accidentali con ripercussioni ambientali.

B.3. Gestione risorse naturali (energia elettrica, energia termica ed acqua)

Durante lo svolgimento delle proprie attività l'Appaltatore è tenuto a seguire procedure di gestione oculata delle risorse naturali per cercare di evitare gli sprechi.

Comunicare al Direttore dei Lavori il verificarsi di venti accidentali con ripercussioni ambientali.

B.4. Gestione rumore

Il Datore di Lavoro (Appaltatore), in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'impatto acustico e le vibrazioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica del S.A.e dell'Ordinanza Generale sulle attività temporanee emessa annualmente dalla Polizia Municipale.

In particolare, dentro il "centro abitato" e/o in prossimità di aree particolarmente protette, individuate dal Piano di zonizzazione acustica del S.A.(ospedali, case di riposo, ecc.), l'Appaltatore dispone, caso per caso, gli accorgimenti specifici atti a ridurre l'impatto acustico e le vibrazioni. In merito all'utilizzo di mezzi e/o attrezzature che producono rumore e/o vibrazioni, l'appaltatore deve effettuare una valutazione specifica e dotare i lavoratori dei DPI adeguati.

Il personale operativo presente in cantiere deve provvedere a spegnere i mezzi e/o le attrezzature quando non utilizzate.

C) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE

C.1. Impiego di personale idoneo - Disciplina

L'Impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità dell'appalto.

I dirigenti dei cantieri e il suddetto personale dovranno essere di gradimento del Direttore dei lavori. Questi ha il diritto di richiedere previa motivata comunicazione scritta l'allontanamento dal cantiere - che dovrà in tal caso essere prontamente disposto dall'Impresa - sia del Direttore di cantiere che del personale addetto ai lavori per insubordinazione, incapacità o grave negligenza ai sensi dell'art. 6 del Capitolato generale di cui al D.M. 145/2000.

L'Impresa mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti, capi cantiere ed operai le prescrizioni di questo capitolato, le leggi ed i regolamenti. Essa è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, capi cantiere od operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

In materia di sicurezza del lavoro nei cantieri, ai sensi dell'art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n. 38/2007, l'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui all'art. 1.8 del presente capitolato speciale ed in corso d'opera.. Gli interventi formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate ed implementati in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

C.2. Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

C.3. Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori (Vedi art. 14 del presente Capitolato)

L'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioè nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati delle imprese edili e relativo Contratto integrato della provincia in cui si svolgono i lavori.

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'Impresa - anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno stipulato i Contratti di lavoro

In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle

relative indennità ed assegni familiari, si applicano le disposizioni del seguente punto C.4 e dell'art. 2.8.3.

Qualora la violazione consista nel ritardo del pagamento delle retribuzioni, all'Impresa verrà intimato per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 15 giorni; ove essa non provveda l'Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Impresa, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli artt. 351 e seguenti della Legge oo.pp.

I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.

C.4. Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dei lavori

La comunicazione al Direttore dei lavori, nei termini e nei modi che da questo saranno prefissati, di tutte le notizie richieste sulla manodopera impiegata.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verrà applicata all'Impresa una penalità pari al 10% di quella prevista da questo Capitolato per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, salvo i più gravi provvedimenti previsti dal Capitolato generale per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

L'Impresa comunicherà inoltre al Direttore dei lavori, entro 28 giorni dalla consegna (o dalla prima delle consegne parziali) dei lavori, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L. e gli altri Enti assistenziali e previdenziali.

In caso di inadempienza delle suddette disposizioni - accertata dall'Amministrazione o denunciata alla competente autorità - potrà provvedervi l'Amministrazione stessa a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,5% a norma dell'art. 7 del Capitolato generale di cui al D.M. 145/2000.

Secondo quanto previsto dall'art. 101 co.3 del D.P.R. 554/99 l'amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi di inosservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.

C.5. Macchine, attrezzi e trasporti

La disponibilità di macchine ed attrezzatura in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza.

Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento.

Il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine lavori.

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo, conducente, ecc.).

D) ONERI DIVERSI

D.1. Direttore del cantiere

La designazione del direttore del cantiere, il cui nominativo sarà comunicato al Direttore dei lavori entro 14 giorni dalla consegna dei lavori. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei lavori può chiedere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per incapacità, grave negligenza o inadempienza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o negligenza di tali soggetti nonché della malafede e frode nella somministrazione dei materiali.

D.2. Rilievi, tracciamenti e misurazioni - Verifiche e saggi

L'approntamento di tutti i canneggianti, attrezzi e strumenti necessari, o comunque richiesti dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore, per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna dei lavori, ed alle misurazioni, verifiche, saggi, campioni, analisi di laboratorio, carichi di prova (statica e dinamica), prove idrauliche della condotta, durante l'esecuzione dei lavori e le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale.

Ogni altra spesa per le operazioni di collaudo, escluse solo le competenze per il collaudatore.

L'Impresa deve eseguire: in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che le verranno indicati dal Direttore dei lavori, il tracciamento delle opere riportando sul terreno con picchetti, ecc. l'asse longitudinale ed i vertici delle condotte, e i limiti di scavo per opere murarie e di rilevati con le modine necessarie per determinare l'andamento e la pendenza delle scarpate.

Il Direttore dei lavori procederà quindi, in contraddittorio con l'Impresa, al rilievo dei profili longitudinali e, ove occorra per la valutazione dei lavori di scavo, delle sezioni trasversali d'impianto.

D.3. Prove e campioni

L'esecuzione di ogni prova di carico - con l'approntamento di quanto occorra all'uopo (operai, materiali, ecc.) - che sia ordinata dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore su fondazioni e su qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica.

L'esecuzione di cavi di assaggio per lo studio dei terreni interessati dalle fondazioni dei principali manufatti e dai tracciati delle condotte di diametro maggiore di 800 mm, che vengano richiesti dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore, e sino alla profondità che da essi sarà ordinata.

Il prelievo di campioni da opere eseguite o da materiali impiegati o da impiegare nei lavori e la loro consegna ad Istituto autorizzato per le prove di laboratorio e poi il ritiro dei relativi certificati.

Si procederà al riguardo secondo le norme C.N.R. ed U.N.I.

Tempi e modalità di prelievo, consegna e ritiro dei campioni saranno indicati dal Direttore dei lavori, che potrà ordinarli in qualsiasi tempo in correlazione alle prescrizioni sull'accettazione dei materiali ed alle modalità di esecuzione dei lavori.

Nei campioni potrà essere disposta l'apposizione di sigilli contrassegnati dal Direttore dei lavori e dall'Impresa per garantirne l'autenticità, e la conservazione nell'ufficio in cantiere del Direttore dei lavori o in altri locali.

Saranno a carico dell'Impresa le spese per eseguire presso istituti autorizzati tutte le prove richieste dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore sui materiali impiegati e da impiegare nell'opera e le spese per la fornitura, il noleggio o l'uso degli apparecchi di peso e misura o di prova indicati dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore (come quelle per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O., Per lo sclerometro Schmith, ec.).

D.5. Oggetti trovati

La conservazione e la immediata consegna all'Amministrazione, in osservanza dell'art. 35 del Capitolato generale, degli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvennero nei fondi espropriati od occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e che possibilmente non saranno rimossi prima che del loro ritrovamento venga informato il Direttore dei lavori.

I detti oggetti, salvi i diritti che spettano allo Stato per legge, restano di proprietà dell'Amministrazione che rimborserà all'Impresa le spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne la integrità e il diligente recupero.

Quando l'Impresa scopre ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori deve darne subito comunicazione al Direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo - anche sospendendo i lavori, se occorre - senza esservi autorizzata dal Direttore dei lavori.

D.6. Materiali da scavi e demolizioni

Il trasporto ed il regolare accatastamento, che si intendono compensati con i prezzi unitari di elenco per gli scavi e per le demolizioni, dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni.

D.7 Tasse e diritti - Pratiche presso enti ed amministrazioni

Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

Il pagamento di tasse, diritti, indennità, cauzioni e depositi dovuti al S.A.e ad altre pubbliche amministrazioni (Ferrovie dello Stato, Aziende municipali tram e autobus, acqua, luce, gas, ecc.) per concessioni ed autorizzazioni (come licenze, occupazioni di suolo pubblico, attraversamento di ferrovie ecc.) relative ai lavori che interessano le loro linee o condotte.

L'accollo di tutti gli oneri connessi all'obbligo di cui sopra, come quelli per l'adeguato svolgimento delle relative pratiche presso le suddette amministrazioni.

Art.2.16.2 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori:

condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori

eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori.

Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 2.16.3 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discarica, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Art. 2.16.4 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

2. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 2.16.5 CUSTODIA DEL CANTIERE E CARTELLO DI CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 250 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella "C", curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 2.16.6 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 2.16.7 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI - QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed in particolare alla descrizione esecutiva di elenco prezzi ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori e quindi presentati con un congruo anticipo rispetto alla messa in opera; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 137 del regolamento.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera, salvo verifica. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche

tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3.L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

4.La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

5. Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento n° 554 del 21.12.1999, l'Appaltatore elaborerà il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro, anche nel rispetto della Determinazione n. 37/2000 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (G. U. n. 221 del 21.09.2000):

Art. 2.16.8 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DI CANTIERE

1.In cantiere dovranno essere presenti i seguenti documenti della cui fornitura e conservazione in cantiere è responsabile unicamente la ditta appaltatrice dei lavori di cui trattasi:

- Notifica preliminare dell'organo di vigilanza per i cantieri soggetti al D. Lgs. 81/08 e s.m.
- Piano di Sicurezza e Coordinamento per i cantieri edili.
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
- Verifica dell'impianto di messa a terra eseguita prima della messa in esercizio del cantiere.
- Copia della denuncia di messa a terra e protezione contro i contatti diretti ed indiretti.
- Copia dei verbali di verifica periodica degli impianti di messa a terra.
- Schede di sicurezza dei preparati a base chimica utilizzati in cantiere.
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) delle Imprese appaltatrici e lavoratori autonomi.
- Documentazione riferita all'effettuazione della profilassi antitetanica.
- Comunicazione del datore di lavoro alla U.S.L. ed all'Ispettorato del Lavoro (competente per territorio) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- P.I.M.U.S. o Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.
- Piano Operativo di Sicurezza.

2- A scopo preventivo e per le esigenze normative le Imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:

- a) copia iscrizione alla C. C. I .A. A.;
- b) DURC;
- c) copia del registro infortuni;
- d) copia del libro matricola dei dipendenti;
- e) piano operativo di sicurezza.

3-A scopo preventivo e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

Registro delle visite mediche periodiche;
Certificati di idoneità per i lavoratori minorenni;
Tesserini di vaccinazione antitetanica.

ART. 2.16.9 RINVIO

Il presente capitolato deve essere completato per la parte tecnica secondo quanto prescritto dall'art. 45 del DPR 554/1999 in sede di progettazione esecutiva sotto il controllo del direttore dei lavori. La

parte tecnica dovrà essere compilata nel rispetto delle caratteristiche tecniche e prestazionali già indicate nel progetto definitivo posto a base di gara e dovrà risultare coerente: con tutti gli elaborati del progetto definitivo di cui all'elenco documenti facente parte integrante dell'atto deliberativo, con particolare riguardo a: 1. progetto architettonico e) documenti tecnico-economici Dte 02: disciplinare descrittivo e prestazionale; 2. Progetto Strutturale b) elaborati descrittivi Dt: disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali – strutture; 3. Progetto impianti meccanici: c) documenti tecnico-economici Pim 22: asm specifiche tecnico-meccaniche; 4. Progetto impianti elettrici c) documenti tecnico-economici Pie 17: specifiche tecniche, con lo schema di contratto e il presente capitolato posti a base di gara, con il capitolato generale degli appalti e i capitolati speciali d'appalto tipo vigenti.